

# **DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO AI PROPRI DATI PERSONALI**

## **INDICE**

### **1. PREMESSA**

- 1.1 Le disposizioni del "Codice della privacy": D.lgs. 196/2003 - artt. 7, 8, 9, 10, 13
- 1.2 Accesso ai dati personali
  - Informativa agli interessati
- 1.3 I diritti dell'interessato
  - Interessato
  - La tutela dell'interessato
  - Forme di tutela dinanzi al Garante
  - Tutela giurisdizionale
- 1.4 Modalità previste dal Garante per esercitare il diritto di accesso ai dati personali
  - Garante per la protezione dei dati personali – scheda informativa – doc. web. 1086982
  - Accesso ai dati personali e diritti dell'interessato (Newsletter n. 254 del 2 – 8 maggio 2005)
  - Deliberazione 23 dicembre 2004: Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato
- 1.5 Accesso ai dati e accesso ai documenti amministrativi

### **2. LE DISPOSIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

- 2.1 I responsabili dei trattamenti e gli incaricati
- 2.2 L'interessato (soggetti interni e soggetti esterni all'Ente)
- 2.3 Diritti dell'interessato (art. 7 del Codice)
  - Diritto d'accesso del lavoratore (Ricorsi al Garante)
- 2.4 L'esercizio dei diritti dell'interessato
- 2.5 L'informativa
- 2.6 Modalità di presentazione delle richieste di accesso ai propri dati personali (art. 9 del Codice)
- 2.7 Il riscontro (art. 10 del Codice)
  - Responsabili interni del riscontro
  - Responsabili esterni del riscontro
  - Contenuto del riscontro
  - Tempi del riscontro
  - Forma del riscontro
  - Comprensibilità del riscontro

### **3. LA TUTELA DEI DIRITTI DI CUI ALL' ART. 7 E SS. DEL CODICE**

#### **4. MODULISTICA**

All. 1

Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali

## **1. PREMESSA**

Il presente disciplinare si compone di quattro parti:

- nella prima vengono riportate le disposizioni del Codice (artt. 7, 8, 9, 10 e 13) relative all'accesso ai dati personali e le disposizioni del Garante funzionali all'applicazione di detta normativa;
- nella seconda e terza parte vengono riportate le disposizioni della Giunta regionale in merito all'accesso ai dati personali alla luce di quanto indicato al punto 1.4;
- nella quarta parte- Allegati:
  1. modello per rivolgersi al responsabile del trattamento (Fac-simile/Esercizio dei diritti Garante)

### **1.1 Le disposizioni del Codice**

#### **D.LGS. 196/2003**

Titolo II

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

##### **Art. 7**

*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **Art. 8**

### *Esercizio dei diritti*

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

## **Art. 9**

### *Modalità di esercizio*

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo

sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

## **Art. 10**

### *Riscontro all'interessato*

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

### Titolo III

## REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

### CAPO I

#### REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Omissis art. 11 - 12

#### **Art. 13**

##### *Informativa*

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) **i diritti di cui all'articolo 7;**

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

## **1.2 Accesso ai dati personali**

Il Codice riconosce all'interessato vari diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che trattano i suoi dati personali, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7).

Per esercitare tali diritti l'interessato deve presentare una richiesta all'amministrazione titolare del trattamento (o al responsabile, qualora l'amministrazione si sia avvalsa di tale facoltà) senza particolari formalità (art. 9). La richiesta, se non fa riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dall'amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo, salvo per quanto attiene alla loro rettifica o integrazione (art. 8, comma 4).

L'amministrazione destinataria della richiesta è tenuta a fornire un riscontro compiuto ed analitico all'interessato nel termine di 15 giorni dal suo ricevimento, ovvero di 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146). Il riscontro può essere fornito anche oralmente, tuttavia, in presenza di una specifica istanza, l'amministrazione è tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).

### **Informativa agli interessati.**

A tutela dell'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali il Codice pone in capo ai titolari del trattamento l'obbligo, previsto dall'art. 13, di fornire agli interessati un'adeguata informativa.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve pertanto essere informato oralmente o per iscritto, fra l'altro, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, della eventuale obbligatorietà del loro conferimento, delle conseguenze relative al rifiuto di fornire i dati, dei diritti esercitabili dal medesimo interessato (art.7 del Codice), nonché dei dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile. Nel caso di designazione di più responsabili, il Codice introduce un'ulteriore semplificazione dando possibilità di riportare nell'informativa all'interessato gli estremi identificativi di un solo responsabile indicando contestualmente le modalità attraverso le quali è conoscibile l'elenco completo e aggiornato dei responsabili (ad esempio, attraverso l'indicazione del sito istituzionale dell'amministrazione in cui l'elenco è eventualmente pubblicato-DGR 2270/2006).

## **1.3 I Diritti dell'interessato**

Per **interessato** al trattamento dei dati personali il Codice della privacy (art. 4 D.Lgs. 196/03)) intende la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

## I diritti dell'interessato

Il titolo II della parte I ("Disposizioni generali") del Codice della privacy (artt. 7-10) regola i *diritti dell'interessato*.

In base all'art. 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"), comma 1, del provvedimento, l'interessato ha dunque, innanzitutto, *diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile*.

In base al secondo comma della medesima disposizione, l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali che lo riguardano;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha altresì diritto di ottenere (art. 7, comma 3):

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha, infine, *diritto di opporsi*, in tutto o in parte (art. 7, comma 4):

- a) per *motivi legittimi* al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale*.

I successivi articoli del titolo I regolano l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 ("Esercizio dei diritti"), dunque, i diritti di cui all'art. 7 appena esaminato sono esercitati con *richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento*, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

D'altra parte, i diritti di cui all'art. 7 *non* possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, se i trattamenti di dati personali sono effettuati nei casi elencati dal secondo comma dell'art. 8.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando *non* riguarda *dati di carattere oggettivo*, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché

l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (art. 8, comma 4).

L'art. 9 ("Modalità di esercizio") del Codice prevede che la richiesta rivolta al titolare o al responsabile ex art. 8 possa essere trasmessa anche mediante *lettera raccomandata, telefax o posta elettronica*. Il Garante può d'altra parte individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.

Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, sopra esaminati, la richiesta può essere formulata anche *oralmente* e in tal caso è *annotata sinteticamente* a cura dell'incaricato o del responsabile.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, *per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi*. L'interessato può, altresì, *farsi assistere da una persona di fiducia*

L'*identità dell'interessato* deve essere verificata sulla base di *idonei elementi di valutazione*, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento (art. 9, comma 4). Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare *idonee misure* volte, in particolare (art. 10, comma 1):

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato deve comprendere *tutti i dati personali* che riguardano l'interessato *comunque trattati* dal titolare.

## **Tutela dell'interessato**

Il Codice della privacy prevede che l'*interessato*, al fine di tutelare i propri diritti, possa rivolgersi al *Garante per la protezione dei dati personali* o, in alternativa, al *giudice ordinario*

### **Forme di tutela dinanzi al Garante**

L'art. 141 del testo unico, nell'enunciare le *forme di tutela* disponibili dinanzi al *Garante* prevede che l'interessato possa rivolgersi all'Autorità:

- a) mediante *reclamo circostanziato* (nei modi previsti dall'art. 142), per *rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali*;

b) mediante *segnalazione*, se non è possibile presentare il reclamo circostanziato di cui sopra, *al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima*;

c) mediante *ricorso*, se *intende far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti dagli artt. 145-151*.

Il reclamo deve contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata *dei fatti e delle circostanze* su cui si fonda, *delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste*, nonché *gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante* (art. 142).

Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, ed è presentato al Garante *senza particolari formalità*. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice, *i diritti di cui all'art. 7 del testo unico*, esaminati nel capitolo II, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con *ricorso al Garante*.

Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. *La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto*.

L'art. 146 ("Interpello preventivo") prescrive che, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto *solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dall'articolo ora in esame, di cui appresso, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale*.

In base al secondo comma della disposizione, il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile deve essere fornito *entro quindici giorni dal suo ricevimento*. Entro detto termine, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile devono darne comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Il ricorso è proposto *nei confronti del titolare del trattamento* e deve indicare (art. 147):

a) *gli estremi identificativi del ricorrente*, dell'eventuale procuratore speciale, del *titolare* e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7;

b) *la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, oppure il pregiudizio imminente ed irreparabile* che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) *gli elementi posti a fondamento della domanda*;

d) *il provvedimento richiesto al Garante*;

e) *il domicilio eletto* ai fini del procedimento.

Il ricorso è *sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato*:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1;

- b) l'eventuale procura;
- c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

Al ricorso è unita, altresì, la *documentazione utile* ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un *recapito per l'invio di comunicazioni* al ricorrente o al procuratore speciale mediante *posta elettronica, telefax o telefono*.

Il ricorso è *rivolto al Garante* e la relativa *sottoscrizione è autenticata*. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un *procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati* al quale la procura è conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, ovvero con *firma digitale in conformità alla normativa vigente*.

Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con *plico raccomandato*, oppure *per via telematica* osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'art. 38, comma 2, ovvero *presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante*

Relativamente al *procedimento relativo al ricorso*, l'art. 149 del Codice prescrive quanto segue.

Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è *comunicato al titolare del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea*.

In caso di *adesione spontanea*, è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, inoltre, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno *diritto di essere sentiti*, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare *memorie o documenti*. A tal fine l'invito di cui sopra è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del *termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva*.

Nel procedimento il ricorrente può *precisare la domanda* nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più *perizie*. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere *assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia*

In base al successivo art. 150, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante *può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento* (art. 150, comma 1).

Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, *ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro*

*adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (art. 150, comma 2).*

Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è *comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.*

Secondo quanto disposto dall'art. 151, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'art. 150, comma 2, appena esaminato, *il titolare o l'interessato possono proporre opposizione dinanzi al tribunale con ricorso ai sensi del successivo art. 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.* Sull'opposizione, il tribunale provvede nei modi di cui all'art. 152.

La *mancata osservanza dei provvedimenti pronunciati dal Garante* ai sensi dei commi 1 e 2 dell'esaminato art. 150, come si vedrà, comporta l'applicazione delle *sanzioni penali* di cui all'art. 170 del Codice.

### **Tutela giurisdizionale**

L'art. 152 disciplina il *procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria*, sostituendo la precedente previsione di un procedimento in camera di consiglio con un *nuovo procedimento* instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al Codice, l'art. 152 introduce un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione. Secondo quanto disposto dall'art. 152 del testo unico, dunque, *tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.*

Per tutte le controversie di cui sopra l'azione si propone con *ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.* Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

Se è presentato avverso un provvedimento del Garante, il ricorso è proposto *entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.* Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

La proposizione del ricorso *non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante.* Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

*Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni.* In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

*Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.*

*Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.*

Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, *prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.*

La sentenza *non è appellabile*, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

#### **1.4 Modalita' previste dal Garante per esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali .**

**Garante per la protezione dei dati personali- scheda informativa- doc. web. 1086982**

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all'interessato (è la persona fisica o giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati) vari **diritti** nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:

- di accedere ai dati che lo riguardano,
- di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione,
- di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
- di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

**Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall'articolo 7 del Codice occorre presentare un'istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità .**

Il Garante per la privacy ha predisposto un modello per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Codice.

Tramite detto modello, l'interessato può rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento dei dati per proporre le proprie richieste in ordine a:

accesso ai dati personali

notizie sul trattamento dei dati

opposizione al trattamento per fini pubblicitari

opposizione al trattamento per motivi legittimi.

L'istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) l'istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se designato).

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, **senza ritardo** e non oltre:

- **15** giorni dal suo ricevimento;
- **30** giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria. Se l'interessato si rivolge, invece, al Garante può

presentare:

- una segnalazione, oppure
- un reclamo circostanziato, oppure
- un ricorso.

L'interessato può presentare subito l'istanza, direttamente all'autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), **solo** nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

## SEGNALAZIONE

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una **segnalazione** (art. 141, comma 1, lett. *b*)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione "[Contatta il Garante](#)".

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

## RECLAMO

Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. *a*)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato **solo** utilizzando il modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione "[Contatta il Garante](#)".

Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

## RICORSO

Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice ([articolo 147](#)). Il ricorso va presentato **solo** per far valere i diritti di cui all'[articolo 7 del Codice](#) ([art. 141, comma 1, lett. c](#)) e può essere presentato al Garante **solo** quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 96677000 intestato a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 00186 Roma.

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).

Il Garante (determina collegiale del 19 ottobre 2005) ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all'incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell'importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

### **Accesso ai dati personali e diritti degli interessati (Newsletter N. 254 del 2 - 8 maggio 2005)**

L'interessato che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti: chi gestisce la banca dati deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata selezione informatizzata.

Non è, dunque, l'interessato che deve specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta al titolare del trattamento comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano.

In merito alla modalità di comunicazione richiesta dall'interessato, il titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi.

È gratuito l'accesso ai propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Un modesto contributo spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo.

Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante.

Con un provvedimento a carattere generale (Gazzetta ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2005), l'Autorità ha individuato - in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali - **criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso**. Gli importi sono stati determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso l'esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice riconosce, infatti, ad ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell'esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile, conoscerne l'origine, sapere come e

perché sono raccolti e utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell'intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull'attività di un'amministrazione o di una azienda privata, prevede la possibilità di chiedere un contributo spese, demandandone la determinazione al Garante. Chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo sostanzialmente corrispondente a quello a quello già previsto dalla precedente normativa (L. 20.000). Il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza. Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l'interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).

Di seguito viene riportata integralmente la:

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004

**Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato.**

(Deliberazione n. 14, pubblicata sulla GU n. 55 del 8-3-2005).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 12, lettera a), della direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano e a talune informazioni sul loro trattamento deve essere garantito liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi;

Visto l'art. 8 della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

Visti gli articoli da 7 a 10 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in tema di esercizio dei diritti dell'interessato e, in particolare, di esercizio del diritto di accesso;

Rilevato che il principio introdotto dalla previgente disciplina (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996; art. 17, commi 7 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501) e confermato dal codice è quello della tendenziale gratuità dell'esercizio del diritto di accesso, trattandosi appunto di un diritto e non di richiesta di prestazione dietro corrispettivo;

Visto l'art. 10, commi 7 e 8, del codice in riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), secondo cui si può eventualmente chiedere all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata in ciascun caso specifico, anziché la copertura di tutti gli eventuali costi derivanti dall'esercizio del diritto, solo a seguito di alcune richieste (richiesta di conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, oppure dell'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

Considerato che il predetto contributo spese può essere chiesto quando non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato e che il medesimo contributo, oltre a non poter eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, non può comunque inoltre superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale; rilevato che il Garante può individuare l'importo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente;

Rilevato che l'esistenza di dati che riguardano l'interessato deve intendersi confermata, agli effetti dell'applicazione del presente provvedimento, anche quando i dati cancellati o non più reperibili risultino, comunque, essere stati trattati in precedenza;

Considerato che, se risulta confermata l'esistenza di dati, può essere chiesto un contributo spese quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione;

Ritenuta la necessità di determinare in termini generali la predetta misura del contributo spese relativamente ai menzionati casi di esercizio del diritto di accesso ai dati personali o a talune informazioni;

Considerato altresì:

### **1. Casi considerati di esercizio dei diritti.**

Il presente provvedimento riguarda le seguenti istanze rivolte a qualunque titolare del trattamento pubblico o privato, in conformità al codice (articoli 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), 8 e 9):

- richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali;
- richiesta di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile;
- richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;
- richiesta di conoscere le finalità del trattamento;
- richiesta di conoscere le modalità del trattamento;
- richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il contributo spese in esame non si riferisce, quindi, all'esercizio di diritti dell'interessato diversi da quelli sopra specificamente indicati (ad esempio, non è ipotizzabile un contributo in caso di richiesta di rettificazione o di opposizione al trattamento).

Gli importi massimi del contributo spese qui previsti in base al codice sono determinati tenendo conto della normativa comunitaria e internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente al codice e della necessità di non rendere oneroso l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il principio generale resta, infatti, quello secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ai

dati che riguardano l'interessato è gratuito.

## **2. Casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati.**

In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro.

Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; art. 17, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998).

Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso il contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente.

Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere richiesto quando i dati, cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.

## **3. Casi in cui risulta confermata l'esistenza dei dati.**

Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese in presenza di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano.

L'interessato può infatti richiedere specificamente la riproduzione di uno speciale supporto sul quale sono presenti già i dati personali (art. 10, comma 8).

Tale caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati in forma intelligibile e non attiene, inoltre, alle richieste di trasporre i dati su supporti di uso comune, come ordinari floppy disk o cd-rom, concernendo solo richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.

In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo riguardano.

Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va ritenuto congruo l'importo di euro venti.

Si tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico;

### **1.5 Accesso ai dati e accesso ai documenti amministrativi**

Occorre sottolineare, infine, alcuni elementi che differenziano il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti introdotti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali dal diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. Si tratta, infatti, come ricordato più volte dal Garante, di due diversi ed autonomi diritti di accesso che differiscono in termini di oggetto e di presupposti del loro esercizio.

Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti sanciti dal Codice riguardano i dati personali (anziché ad atti e documenti) e possono essere esercitati dalle persone cui i dati si riferiscono senza particolari formalità e limitazioni, ad eccezione di taluni diritti che richiedono una specifica situazione (ad esempio, la rettifica può essere richiesta solo in relazione a dati inesatti e la cancellazione solo nei confronti di dati utilizzati in violazione di legge) e dei casi di esclusione tassativamente indicati dal Codice (art. 8). In particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai dati, l'interessato non è tenuto ad esplicitare le ragioni della sua richiesta di accesso, che può concernere soltanto le informazioni riferite alla propria persona e non può essere estesa ai dati relativi a terzi.

Il diritto di accesso ai documenti è, invece, garantito solo in riferimento a documenti della pubblica amministrazione e di determinati altri soggetti da parte di chiunque sia portatore di un interesse personale e qualificato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Per ciò che concerne le modalità di riscontro al richiedente, nel caso di esercizio del diritto di accesso ai dati, l'amministrazione è tenuta ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni di carattere personale che riguardano l'interessato, riportate anche su supporto informatico, e a comunicarle a quest'ultimo in forma idonea a renderle facilmente comprensibili. A differenza dell'accesso ai documenti, l'amministrazione non pertanto è obbligata ad esibire o a consegnare copia all'interessato di atti o documenti contenenti le informazioni che lo riguardano o (eventualmente) anche dati relativi a terze persone, a meno che l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa e le informazioni relative ai richiedenti e ai terzi siano intrecciate al tal punto da risultare incomprensibili se scomposte o private di alcuni elementi (art. 10, commi 4 e 5).

## **2. LE DISPOSIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **2.1 I responsabili dei trattamenti e gli incaricati**

I soggetti preposti all'accesso ai dati:

- 1** I responsabili dei trattamenti di dati personali sono i soggetti preposti dal titolare, tramite designazione, ai suddetti trattamenti. I responsabili dei trattamenti di dati personali di cui la Giunta della Regione Umbria è titolare, si distinguono in due categorie: i responsabili interni e i responsabili esterni all'Ente (DGR 2270/2006)
- 2** Incaricati: sono nominati con lettera di incarico da parte del responsabile del trattamento (DGR 2270/2006).

### **2.2. L' Interessato**

I soggetti che possono presentare richiesta di accesso ai propri dati personali:

#### **1. Soggetti "interni" all'Ente:**

Con la definizione di "soggetti interni" si intende l'insieme dei soggetti che, a vario titolo e in vario modo, interagiscono, o hanno interagito, con l'Ente attraverso un rapporto di lavoro dipendente, o un rapporto di collaborazione in via continuativa, quindi:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, compresi i contratti di formazione e lavoro;
- gli ex dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
- i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato (cd. interinali);
- i co.co.co. e i co. pro. (collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto);
- tutti i lavoratori che, attraverso una qualunque forma di collaborazione prevista dalla disciplina sul lavoro, prestano o hanno prestato attività presso l'Ente.

#### **2. Soggetti interessati a procedure di reclutamento del personale o a procedure già regolamentate da specifica normativa o da bandi, accordi, convenzioni o contratti.**

Con la definizione "soggetti interessati alle procedure di reclutamento del personale o a procedure già regolamentate da specifica normativa o da bandi, accordi, convenzioni o contratti", si intende, in particolare:

- chi ha presentato domanda di partecipazione ai percorsi selettivi indetti dall'Ente per il reclutamento di personale;
- chi partecipa alle prove d'esame;
- chi è risultato idoneo o vincitore del percorso selettivo;
- chi ha presentato domanda per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni o altri benefici;
- chi ha conferito i propri dati in base ad una specifica normativa o bando, che dettaglia la procedura, i tempi e le modalità di intervento sui dati stessi;
- chi ha conferito i propri dati in base ad accordi, convenzioni o contratti.

#### **3. soggetti esterni all'Ente**

Con la definizione di soggetti "esterni" si intende l'insieme dei soggetti che non rientrano nel punto precedente .

### **2.3 Diritti dell'interessato (art. 7 del Codice)**

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all'interessato (è la persona fisica o giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati) vari **diritti** nei confronti del responsabile tra i quali, in particolare, il diritto:

- di accedere ai dati che lo riguardano,
- di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione,
- di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
- di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Gli uffici devono garantire all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e precisamente:

1 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2 di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

3 di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4 di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente n. 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5 di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

### **Diritto d'accesso del lavoratore - Ricorsi al Garante**

Numerosi sono i ricorsi che gli interessati presentano al Garante contro il mancato riscontro a richieste di copie di documenti contenenti i loro dati personali.

- Il Garante impone al titolare del trattamento l'estrapolazione di tutte le informazioni, dai documenti o archivi che possiede, e a fornirli all'interessato, in modo agevole e comprensibile, anche oralmente, o (su richiesta) mediante supporto cartaceo o informatico o con trasmissione telematica.
- L'interessato (Newsletter n. 254 del 2 - 8 maggio 2005 - Accesso ai dati personali e diritti degli interessati) che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti; ai sensi dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata selezione informatizzata.

Non è, dunque, l'interessato che deve specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta al titolare del trattamento comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano.

- In merito alla modalità di comunicazione richiesta dall'interessato, il titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi.
- Il diritto di accesso regolato dalla normativa sulla privacy consente al lavoratore di accedere a tutti i dati che lo riguardano detenuti dal proprio datore di lavoro, ma non può essere esercitato per conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale (quali, ad esempio, gli accordi collettivi nazionali od aziendali), se non strettamente e direttamente riferite all'interessato (Newsletter n. 193 del 24 - 30 novembre 2003).
- Nella decisione 23 aprile 2002, il Garante esplicita che i dati personali cui si può accedere sono quelli contenuti nel fascicolo personale detenuto presso gli uffici amministrativi del titolare, ma anche tutti quelli comunque conservati in forma automatizzata nella memoria del computer utilizzato dall'interessato presso la struttura del datore di lavoro ed inerenti all'attività lavorativa dal medesimo espletata, ivi compresi i messaggi di posta elettronica.
- Inoltre (Decisioni su ricorsi - 24 luglio 2001) nella newsletter 29 gennaio 2001 si legge che «il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall'azienda ... ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli archivi o che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati».
- (Diritto di accesso - Accesso tramite esibizione e consegna di documenti anziché mediante estrazione dati - 19 aprile 2001) Il titolare del trattamento può comunicare all'interessato i dati relativi al rapporto lavorativo o di collaborazione professionale anche attraverso le modalità dell'esibizione e/o della consegna in copia della documentazione quando l'estrazione di dati relativi, ad esempio, alla corrispondenza societaria che menzioni il nome e l'attività lavorativa svolta dall'interessato risulti particolarmente difficoltosa. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito e la corresponsione di un contributo spese da parte dell'interessato è dovuta solo se la ricerca dei dati richiesti ha esito negativo.
- È , inoltre, legittima la richiesta del lavoratore di accedere ai dati personali che lo riguardano, ivi compresi i giudizi, le valutazioni ed ogni notizia, informazione o elemento contenuti nella documentazione riferita ad una serie ben individuata di circostanze e di procedimenti. Ciò senza dover motivare la richiesta o dimostrare di dover acquisire i dati per difendere un diritto in giudizio.
- Il diritto di accesso ai dati personali non è soggetto inoltre a limitazione o differimento secondo i presupposti del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi, nè può essere precluso quando i dati sono contenuti in documenti in passato esibiti all'autorità giudiziaria.

## **2.4 Esercizio dei diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 8 del Codice con una richiesta scritta presentata al responsabile del trattamento anche per il tramite di un incaricato del trattamento.

Il modulo da utilizzare per l'esercizio dei diritti è il fac-simile di modulo predisposto dall'Autorità Garante (all. 1), scaricabile dal sito web della Regione Umbria nella sezione privacy.

La richiesta può essere formulata anche oralmente nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 commi 1 e 2 e può essere rinnovata con intervallo non minore di novanta giorni.

Tramite detto modello, l'interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati per proporre le proprie richieste in ordine a:

accesso ai dati personali  
notizie sul trattamento dei dati  
opposizione al trattamento per fini pubblicitari  
opposizione al trattamento per motivi legittimi.

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'esercizio dei diritti individuati dall'art. 7 del Codice si estende anche ai dati relativi a persone decedute. La richiesta per l'esercizio di tali diritti può essere presentata esclusivamente da chi, interessato a dati personali di persone decedute, ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

## **2.5 L'informativa**

Ogni struttura dell'amministrazione regionale assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Codice, circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del codice;
  - la denominazione e la sede del titolare (Regione Umbria – Giunta Regionale) e del responsabile della struttura regionale preposta al trattamento.

L'informativa deve essere preferibilmente resa per iscritto.

In alcuni casi le informative possono essere date con cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire.

Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza

degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:

- a) una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine), avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti; b) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni; c) indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione ad altri soggetti, se prevista (art. 13, comma 4 del Codice), eccetto nei seguenti casi:

- 1 quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- 2 quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
- 3 quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante ha dichiarato sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le sanzioni irrogate dal Garante per omessa o inadeguata informativa all'interessato, graveranno sulla struttura inadempiente responsabile della violazione accertata, ai sensi dell'art. 161 del Codice ( art. 161- Omessa o inadeguata informativa all'interessato- - PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO III SANZIONI - CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE -

1.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Newsletter 297 del 30 ottobre 2007 del Garante

...

Per omessa o inadeguata informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società).

Con riferimento ai trattamenti di competenza della Regione Umbria, si possono prendere in considerazione le seguenti categorie di soggetti «interessati»:

- Dipendenti o altri soggetti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, giovani in servizio volontario civile per servizio civile, ecc.):

l'informativa deve essere effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro (salvo fornire una tantum l'informativa a tutti i dipendenti in servizio);

- Fornitori di beni, appaltatori di lavori pubblici e di servizi, consulenti, liberi professionisti (contratti, convenzioni, gare di appalto, incarichi professionali): l'informativa può essere inserita nel bando di gara o nello schema di contratto/convenzione;
- Soggetti iscritti in albi o elenchi regionali: l'informativa viene data all'atto dell'iscrizione o dell'aggiornamento degli albi o elenchi,
- Visitatori: l'informativa consiste in una nota di carattere generale (contenente le finalità e le modalità del trattamento, nonché l'indicazione del Responsabile) esposta presso le sedi regionali aperte al pubblico dove si effettua il ritiro di un documento di identità e la registrazione dei relativi dati.
- Cittadini, persone giuridiche, enti o associazioni destinatari di provvedimenti regionali (ad es. procedimenti relativi alla concessione di contributi, finanziamenti, o altre agevolazioni, rilascio di autorizzazioni o concessioni, ecc...): l'informativa sul trattamento dei dati che sono acquisiti dalla Regione con riferimento allo specifico procedimento può essere inserita nel relativo bando pubblicato sul BUR, oppure nei modelli da compilare a cura degli interessati.
- Cittadini per quanto riguarda il trattamento dei dati per funzioni istituzionali, non legate a bandi (Servizio sanitario regionale; Tributi; Rilevazioni statistiche e ricerca; Contenzioso e cause; Studenti): l'informativa può essere fornita agli interessati con lettera formale o inserita nei modelli da compilare a cura degli interessati o nei questionari di rilevazione o con altre appropriate misure di informazione al pubblico.

## **2.6 Modalità di presentazione delle richieste di accesso ai propri dati personali (art. 9 del Codice).**

L'interessato che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti: chi gestisce la banca dati deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata selezione informatizzata.

In merito alla modalità di comunicazione richiesta dall'interessato, il responsabile è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi.

L'istanza può essere presentata direttamente al responsabile o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1):

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

l'istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dell'interessato possono essere varie: posta, lettera, raccomandata, telefax, posta elettronica (e-mail), consegna manuale e, in alcuni casi, anche formulazione orale.

La **richiesta orale** è prevista solo per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice.

Il soggetto che presenta la richiesta orale deve identificarsi, anche tramite esibizione di un documento di identità in corso di validità.

Le richieste che si riferiscono ai primi due commi dell'art. 7 del Codice, sia presentate oralmente che per iscritto, dopo essere state presentate una prima volta, possono essere ripresentate solo se è trascorso un intervallo non minore di 90 giorni.

Solo se sussistono motivi di necessità e di urgenza, tali richieste possono essere presentate anche prima che siano trascorsi 90 giorni. Spetta ai responsabili dei trattamenti valutare la validità e sussistenza dei motivi ed accogliere la richiesta, oppure invocare il rispetto dei termini previsti dal Codice.

La richiesta presentata oralmente deve essere annotata da chi la accoglie (incaricato del trattamento presso la struttura di riferimento del responsabile del trattamento stesso).

La **richiesta scritta** è prevista per l'esercizio di tutti i diritti indicati all'art. 7, ed è obbligatoria per l'esercizio di quelli descritti ai commi 3 e 4.

Se la richiesta è presentata per posta, fax o e mail, deve essere allegata alla stessa fotocopia di un documento di identità in corso di validità; in particolare, se l'invio è effettuato per via telematica, il documento di riconoscimento deve essere digitalizzato.

Può essere formulata con testo libero, oppure utilizzando la modulistica appositamente predisposta (All. 1).

Per **tutte le richieste** è necessario:

- che sia indicata la data di presentazione;
- che siano specificati i dati identificativi dell'interessato;
- che sia verificata l'identità dell'interessato o del legale rappresentante (di ente, associazione, organismo);
- che siano manifestate le ragioni della richiesta nel caso questa riguardi l'accesso a dati di persona deceduta e che, sempre in questo caso, siano chiaramente esplicitati i dati anagrafici della persona deceduta (per evitare casi di omonimia);
- che l'oggetto della richiesta sia formulato con chiarezza;
- nel caso in cui la richiesta si riferisca all'integrazione di dati personali, che sia indicato l'interesse a richiederla;
- nel caso in cui la richiesta sia volta ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, che sia indicata anche sommariamente la presunta violazione di legge e, qualora sia conosciuta, la finalità del trattamento quale risulta dall'informativa resa dalla Regione;
- nel caso la richiesta si riferisca all'opposizione al trattamento di dati personali, che sia indicato il trattamento e i motivi legittimi in base ai quali ci si oppone allo stesso;
- che sia contenuta l'indicazione del recapito a cui inviare il riscontro;

- che la richiesta sia sottoscritta (in caso di formulazione orale la sottoscrizione riguarda le annotazioni dell'incaricato).

Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può dare **delega o procura scritta** a persone fisiche o a persone giuridiche (enti, organismi, associazioni, organismi portatori di interessi diffusi).

In tal caso, la persona che agisce per conto dell'interessato esibisce la procura o la delega o ne allega alla richiesta fotocopia.

La procura o la delega devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso interessato. In caso di delega è richiesta l'esibizione del documento di identità in corso di validità del delegato al responsabile o incaricato del trattamento.

L'interessato, nell'esercizio dei propri diritti, può anche farsi assistere da una persona di fiducia.

## **2.7 Il riscontro (art. 10 del Codice)**

### **Responsabili interni del riscontro**

**I responsabili interni** dei trattamenti dei dati personali a cui si riferiscono le richieste sono anche responsabili del riscontro agli interessati.

Il riscontro è fornito direttamente dai responsabili interni dei trattamenti nel caso in cui:

- la richiesta dell'interessato sia volta ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dal comma 3, lettera b) dell'art. 7 del Codice;

- l'interessato si opponga, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del Codice.

In tutti gli altri casi previsti dall'art. 7 del Codice il riscontro alle istanze degli interessati può essere dato anche tramite un incaricato, con le seguenti precisazioni:

- direttamente e verbalmente dall'incaricato che riceve un'istanza formulata oralmente; in questo caso l'incaricato può essere qualunque collaboratore che opera nel settore competente a trattare i dati oggetto della richiesta;

- dal dirigente o dal funzionario competenti a fornire risposte scritte relativamente ai dati oggetto della richiesta

### **Responsabili esterni del riscontro**

**I responsabili esterni** sono tenuti a dare direttamente riscontro verbale agli interessati in caso di richiesta formulata oralmente (e quindi soltanto nel caso in cui la richiesta sia riferita ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice e l'interessato non specifichi espressamente che richiede un riscontro scritto); in caso di richieste che necessitino di riscontro scritto il responsabile esterno è tenuto a trasmettere tempestivamente le istanze dell'interessato al responsabile interno di riferimento, che è anche il responsabile per il riscontro.

All'istanza il responsabile, anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, **senza ritardo** e non oltre:

- **15** giorni dal suo ricevimento;
- **30** giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.

L'accesso ai dati personali è **gratuito**, fatti salvi i seguenti casi:

a) qualora a seguito della richiesta non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, è chiesto un contributo spese di importo pari a **€ 10,00**. Il contributo non può

essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza.

b) il contributo è fissato in **€2,50** nel caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta sia data oralmente;

c) laddove risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo, di importo pari a **€20,00**, è dovuto nei casi in cui l'interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom.

### **Contenuto del riscontro**

Se non diversamente specificato nella richiesta, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali, di cui la Regione Umbria è titolare, che si riferiscono all'interessato stesso. Qualora la richiesta dell'interessato specifichi dati personali o categorie di essi, il riscontro è limitato all'oggetto della richiesta.

### **Tempi del riscontro**

Il riscontro alla richiesta dell'interessato è fornito **entro 15 giorni** dal suo ricevimento.

Tale termine può essere prolungato a 30 giorni, nel caso in cui le operazioni necessarie per effettuare un integrale riscontro sono di particolare complessità, oppure se ricorre un altro giustificato motivo.

In caso di proroga è di competenza del responsabile interno del trattamento dei dati personali oggetto della richiesta darne comunicazione all'interessato entro il termine di 15 giorni, specificandone i motivi.

L'interessato non può opporsi alla proroga del termine.

L'interessato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria o al Garante per le forme di tutela previste, nel caso in cui:

- non venga data risposta entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- la richiesta non venga accolta, in tutto o in parte. In questo caso può ricorrere anche prima della scadenza dei termini previsti per il riscontro;
- non ritenga sufficienti o adeguate le ragioni poste a sostegno della proroga. In questo caso può ricorrere solo allo scadere del termine minimo di 15 giorni.

### **Forma del riscontro**

La modalità utilizzata per il riscontro è preferibilmente, quando ciò non contrasta con oggettive difficoltà, la stessa utilizzata dall'interessato per la presentazione dell'istanza (formulazione orale, cartacea, informatica).

Il mezzo utilizzato per l'invio del riscontro al richiedente sarà di conseguenza: comunicazione orale o visione, posta o fax, e-mail.

Qualora l'estrazione dei dati si riveli di particolare difficoltà (per il trattamento, la natura, la qualità e la quantità dei dati), il riscontro all'interessato può essere dato anche tramite esibizione o consegna in copia degli atti e dei documenti che contengono i dati personali richiesti.

In alternativa alla comunicazione orale il soggetto richiedente può richiedere di visionare i dati direttamente su elaboratore elettronico, sempre che la comprensione dei dati richiesti risulti agevole e chiara. Alla comunicazione orale o visione è, non obbligatoriamente,

affiancata l'estrazione dei dati su supporto cartaceo o informatico, da consegnare al richiedente.

La trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, o la loro trasmissione per via telematica è viceversa sempre dovuta quando vi è una esplicita richiesta scritta.

### **Comprensibilità del riscontro**

La comunicazione all'interessato dei dati personali che lo riguardano deve essere fornita in forma intelligibile e chiara, usando un linguaggio comprensibile.

Qualora i dati personali dell'interessato fossero costituiti da codici o sigle, quindi non risultassero intelligibili, il riscontro deve contenere anche i parametri per la comprensione del significato dei codici e delle sigle.

Se i dati dell'interessato sono collegati ad altri dati personali di soggetti terzi, questi ultimi devono essere esclusi dalla comunicazione all'interessato.

Solo nei casi in cui la protezione di dati personali di terzi comprometta la comprensibilità del riscontro fornito, è possibile non procedere a tale protezione e fornire nella comunicazione all'interessato anche dati personali altrui.

Questa particolare circostanza deve essere dimostrabile.

### 3. LA TUTELA DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 E SS. DEL CODICE

Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'art. 146 precisa che il ricorso al Garante è ammissibile solo dopo aver effettuato un interpello preventivo al titolare o al responsabile dei trattamenti.

Tale interpello coincide con la richiesta stessa di cui agli artt. 7 e ss. del Codice. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto della richiesta (esempio: qualora all'interessato non pervenga un riscontro ad una propria richiesta di cancellazione di dati puntualmente specificati, entro il termine previsto di 15 giorni, lo stesso può richiedere la cancellazione di tali dati tramite ricorso al Garante).

L'interessato si rivolge al Garante mediante presentazione di:

- una segnalazione
- un reclamo circostanziato
- un ricorso.

L'interessato può presentare subito l'istanza, direttamente all'autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

#### SEGNALAZIONE

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una **segnalazione** (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

#### RECLAMO

Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

#### RICORSO

Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante **solo** quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

L'interessato può ricorrere alternativamente all'autorità giudiziaria ordinaria o al Garante nel caso in cui:

- a) non sia data alcuna risposta entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- b) la richiesta non sia accolta, in tutto o in parte. In questo caso può ricorrere anche prima della scadenza dei termini previsti per il riscontro;
- c) il riscontro fornito sia ritenuto incompleto e/o non comprensibile;
- d) non condivida le motivazioni date dal responsabile dei trattamenti e poste a sostegno della proroga a 30 giorni per l'effettuazione del riscontro. In questo caso potrà ricorrere solo allo scadere del termine minimo di 15 giorni.

L'art. 146 precisa che il ricorso al Garante è ammissibile solo dopo aver effettuato un interpello preventivo al titolare o al responsabile dei trattamenti.

Tale interpello coincide con la richiesta stessa di cui agli artt. 7 e ss. del Codice. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto della richiesta (esempio: qualora all'interessato non pervenga un riscontro ad una propria richiesta di cancellazione di dati puntualmente specificati, entro il termine previsto di 15 giorni, lo stesso può richiedere la cancellazione di tali dati tramite ricorso al Garante).

All.1

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(indirizzare al titolare o al responsabile del trattamento)

**OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

(artt. 7 e 8 del Codice)

**Il/La sottoscritto/a  
nato/a a**

**il ,**

esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196):

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

---

**Accesso ai dati personali**

(a rt . 7, comma 1 , del Codice)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

- chiede di confermarli l'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o
- chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (a rt . 10 del Codice) .

*La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :*

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

---

**Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento**

(a rt . 7, comma 2 , del Codice)

Il sottoscritto chiede di conoscere:

- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
- le modalità del medesimo trattamento;
- la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della persona giuridica pubblica o privata, dell'associazione od organismo che li tratta);
- gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi dell'art. 29 del Codice) ;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;
- gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai sensi dell'art. 5 del Codice) .

*La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :*

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

---

### **Richiesta di intervento sui dati**

(a rt . 7, comma 3 , del Codice)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:

- aggiornamento dei dati;
- rettificazione dei dati;
- integrazione dei dati;
- cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione) ;
- trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione) ;
- blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione) ;
- attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

*La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :*

---

### **Opposizione al trattamento per fini pubblicitari**

(a rt . 7, comma 4 , del Codice)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

---

### **Opposizione al trattamento per motivi legittimi**

(a rt . 7, comma 4, del Codice)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:

*La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :*

---

**Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante (con segnalazione, reclamo o ricorso: artt. 141 ss. del Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.**

**Recapito per la risposta:**

Indirizzo postale:

Via/Piazza

Comune

Provincia

Codice postale

**oppure**

*e-mail:*

**oppure**

telefax:

**oppure**

telefono\*:

---

**Eventuali precisazioni**

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati) :

Estremi di un documento di riconoscimento\*\*:

( *Luogo e data* )

( *Firma* )

\* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l'interessato si rivolge al Garante con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del trattamento.

\*\* Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l'identità del richiedente non è accertata con altri elementi.